



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei comuni Lombarda costituita dai comuni di

Edolo – Malonno –Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03 241 670 987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50.

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture da parte del personale dell'Unione.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera/lavoro, servizio o fornitura, come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, servizi o forniture.
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

Art. 3. Costituzione dell'incentivo e modalità di riparto nei fondi per la funzione tecnica, per l'innovazione e per la Centrale Unica di Committenza

1. L'Amministrazione destina alla costituzione dei fondi per la funzione tecnica, per l'innovazione e per la Centrale Unica di Committenza le risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara:
 - di ciascuna opera o lavoro pubblico dell'ente, secondo i seguenti scaglioni:
 - opere / lavori inferiore a 150.000,00 € = 2,00 % dell'importo a base di gara;
 - opere / lavori da 150.001,00 a 500.000,00 € = 1,50% dell'importo a base di gara;
 - opere / lavori da 500.001,00 a 1.000.000,00 € = 1,00% dell'importo a base di gara;
 - opere / lavori oltre 1.000.001,00 € = 0,80% dell'importo a base di gara;
 - di ciascun servizio o fornitura dell'ente, secondo i seguenti scaglioni:
 - servizio/ fornitura inferiore a 250.000,00 € = 1,00 % dell'importo a base di gara;
 - servizio/ fornitura oltre 250.001,00 € = 0,50% dell'importo a base di gara;
2. Ai sensi dell'art 113 comma 5 del codice il 75% dell'incentivo è destinato alla costituzione del fondo per la funzione tecnica ed al fondo per l'innovazione dell'Ente, come meglio definito nei successivi punti 3 e 4 del presente articolo; il 25% è riconosciuto alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni Alpi Orobie Bresciane.
3. Le risorse destinate ai fondi per la funzione tecnica e per l'innovazione dell'Ente (il 75% di cui al punto 2) è così ripartito:
 - a) l'80% a costituire il fondo per la funzione tecnica, ripartito tra il personale dell'ente con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - b) il restante 20% a costituire il fondo per l'innovazione, per consentire l'acquisto da parte dell'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane di beni, software e altre strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di

costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

- c) L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
- d) L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
- e) Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti di norma mediante apposita deliberazione della Giunta Esecutiva, salva diversa disposizione impartita in esecuzione di specifici atti deliberativi.

2. Gli incarichi per opere / lavori per i quali negli atti di programmazione approvati sia stato preventivamente previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente si intendono automaticamente conferiti salva diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno; in tal caso il Responsabile del servizio tecnico si limita ad emanare le indicazioni di cui al comma 3.

3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati:

- il / i responsabili unico del procedimento, se non già diversamente individuato;
- il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti previsti dalla normativa in materia;
- il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. La Giunta Esecutiva può, con provvedimento motivato, revocare gli incarichi assegnati in qualsiasi momento.

5. Il personale incaricato, diverso dal Responsabile del servizio tecnico (già autorizzato per sua natura), può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

Schematicamente le varie fasi dell'opera o lavoro pubblico sono così suddivise (tabella 1)

ATTIVITA' GENERALE	ATTIVITA' SPECIFICA	IN CAPO A
Pianificazione	Studio di fattibilità tecnico economica	Rup
	Redazione programma triennale lavori pubblici	Rup
	Espropriazione per pubblica utilità	Rup
Verifica dei progetti	Attività di verifica progetto	Rup
	Validazione del progetto	Rup
Fase di gara	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	Rup
Fase esecutiva	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	Rup
	Direzione lavori	Rup
	Collaudo statico	Rup
	Collaudo amministrativo / CRE	Rup

Art. 5 Ripartizione del fondo per la funzione tecnica

1. Il fondo per la funzione tecnica di cui al precedente articolo 3 è ripartito come segue:
 - a) il 50% del fondo disponibile al responsabile unico del procedimento (RUP); nel caso in cui siano presenti più RUP per le diverse fasi del procedimento la percentuale della quota di incentivo viene suddivisa in egual misura tra i RUP nominati;
 - b) il 20% del fondo disponibile al Responsabile dell'Area Finanziaria che svolge attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica con la compatibilità della spesa rispetto ai vincoli di Bilancio e attività di controllo e rendicontazione della spesa agli enti erogatori;
 - c) il 30% del fondo disponibile al collaboratore dell'Ufficio tecnico che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
2. Il fondo per la Centrale Unica di Committenza è ripartito come segue:
 - a) il 50% del fondo disponibile al Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
 - b) il 15% del fondo disponibile al Responsabile dell'Area Finanziaria che svolge attività di programmazione della spesa e rendicontazione;
 - c) il 35% del fondo disponibile al collaboratore del Responsabile della Centrale Unica.

Art. 6. Incarichi interi o parziali

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

Art. 7. Termini per le prestazioni e penalità per i lavori pubblici.

1. Nel provvedimento di affidamento degli incarichi di cui al precedente articolo 4 devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs 50/2016 si stabilisce che l'incentivo di cui al fondo per la funzione tecnica, erogato ai sensi del presente regolamento, verrà ridotto nei seguenti casi:

- A) incremento di costo dell'opera appaltata;
- B) incremento dei tempi di esecuzione;

4. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
5. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5) Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Art. 8. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposta dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal/i Responsabile Unico del Procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9. Disposizioni transitorie.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.